

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

art. 1 finalità

art. 2 modifiche all'articolo 12 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 3 modifiche all'articolo 13 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 4 modifiche all'articolo 21 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 5 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il pagamento è effettuato, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal beneficiario del contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.>>;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. L'avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell'estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. >>;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2. >>;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis) Non sono ammesse le compensazioni.>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

<<e) Il termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f) per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'impresa unica decorre inutilmente.>>.

b) alla lettera i) del comma 5 le parole: <<all'articolo 14, comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 14, comma 4>>;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. L'ufficio competente comunica tempestivamente agli istanti il non accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di formale rinuncia di cui al comma 5 lettera k). >>;

Art. 4 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<al "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<all'impresa unica>>.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE